



Prot. 010451

Palermo 16.02.2022

CIRCOLARE 1/2022

Ai Responsabili dell'attuazione PSR SICILIA 2014-2022 e OCM di settore

*Ai Responsabili IPA
Ai Responsabili Aree, Servizi, UO di tutti gli uffici
A tutto il personale del Dipartimento Agricoltura*

Al Dipartimento Sviluppo Rurale

All'Assistenza Tecnica del PSR

*A tutti i Beneficiari del PSR-OCM
(Imprese, Enti di diritto pubblico e privato)*

Agli Ordini Professionali

Ai CAA

*Ai componenti della Governance in Agricoltura
(DA n. 69 del 3 luglio 2019)*

All'ANCI Sicilia

Oggetto: Circolare rendicontazione dei contributi in natura e lavori/spese “in economia” – Chiarimento normativo.

Gli investimenti/interventi nell'ambito della normativa unionale possono essere realizzati dai beneficiari ricorrendo alle seguenti tipologie:

- tramite il ricorso alle imprese organizzate o soggetti qualificati a fornire la prestazione d'opera richiesta;
- contributi in natura;
- lavori/spese così dette “in economia”.

Definizioni

- I **contributi in natura** sono riferibili a forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente e senza la configurazione di oneri di ammortamento. Rientrano in questa categoria l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi e le prestazioni volontarie non retribuite connesse ad investimenti fisici, in relazione ai quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato.

Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprenda contributi in natura non deve superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione (comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

L'algoritmo viene così rappresentato: $A \leq (B - C)$

A = Contributo pubblico

B = Spesa ammessa ad operazione ultimata

C = Totale contributi in natura.

- I **lavori/spese in economia** sono riferibili alle modalità di esecuzione delle opere e dei lavori agronomici e forestali (con esclusione di tutte le opere edili) svolti sotto la diretta conduzione del beneficiario mediante pagamento in denaro, utilizzando la manodopera agricola aziendale e provvedendo all'acquisto del materiale necessario (es. carburante). Per tale categoria tutte le spese effettuate devono essere giustificate da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (ad es. buste paga, versamenti previdenziali, oneri sociali per quanto concerne la manodopera).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

PSR Sicilia 2014-2022

La fornitura di opere/beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato un pagamento in denaro (contributi in natura) è ammessa al sostegno del FEASR secondo quanto disposto dall'art. 69 comma 1, del regolamento UE 1303/2013 se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;*
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;*
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;*
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.*

I fattori produttivi che possono essere oggetto di contribuzione in natura ammissibili sono:

- 1) le **prestazioni di lavoro non retribuite**, fornite dal beneficiario o da membri della sua famiglia (coadiuvanti familiari) per:
 - la realizzazione di opere agronomiche e/o forestali;
 - lo svolgimento di attività di ricerca e/o di attività professionali;
- 2) le **macchine e le attrezzature di proprietà del beneficiario** che sono utilizzate per la realizzazione di opere agronomiche o forestali. Il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale se disponibile e/o individuate tramite una specifica analisi dei prezzi.

Le misure del PSR che concedono un contributo pubblico pari al 100% delle spese ammissibili, in applicazione della citata lettera a) dell'art. 69 del Regolamento (UE) 1303/2013, non prevedono l'ammissibilità dei contributi in natura, ad eccezione del caso in cui può essere applicato l'art. 67

del Regolamento (UE) 1303/2013 e l'agricoltore potrebbe ricevere un contributo pubblico calcolato in base all'utilizzo di ipotesi di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Requisiti per la rendicontazione dei contributi in natura e dei lavori/spese in economia

Per i **contributi in natura** l'ammissibilità al sostegno entro e non oltre i limiti regolamentari di cui alla lettera a) dell'art. 69.1 Regolamento (UE) 1303/2013 è condizionata all'accertamento:

- della pertinenza dei contributi in natura rispetto all'operazione cofinanziata ed agli investimenti approvati;
- della capacità professionale, fisica e tecnica del beneficiario di fornire in proprio le opere, i beni ed i servizi;
- dell'effettivo e regolare apporto delle opere, beni e servizi nella realizzazione dei progetti di investimento approvati;
- del valore oggettivo dei contributi in natura sulla base di prezzi, tariffari o altri parametri generalmente accettati sul mercato.

Nella fase di partecipazione ai bandi del PSR, se il bando prevede questa tipologia di spese come ammissibili, il richiedente indica sia l'importo dei lavori/spese "in economia" che l'importo dei contributi in natura, includendoli nella pertinente tabella della domanda di sostegno, includendo entrambi nella colonna "spesa imponibile di cui in economia".

Si precisa a tale proposito che:

- l'importo dei "lavori/spese in economia", inclusi se dal caso anche i contributi in natura, devono essere riconducibili a quanto dettagliato nel computo metrico del progetto di investimento allegato alla domanda di sostegno;
- allo scopo di facilitare l'attuazione delle operazioni, in considerazione della precedente assenza di indicazioni in tale ambito, possono essere ammessi al sostegno anche i lavori/spese in economia e contributi in natura non indicati come tali all'atto della domanda di sostegno (cioè non riportati nella colonna "spesa imponibile di cui in economia"), a condizione che essi siano riferiti ad opere, beni o servizi previsti esplicitamente nel progetto approvato e nel relativo computo metrico (nel caso di opere);
- la mancata inclusione di lavori/spese in economia e contributi in natura nella colonna "spesa imponibile di cui in economia" nella domanda di sostegno, non sarà considerata ostativa dell'ammissibilità esclusivamente per gli avvisi pubblici/bandi la cui pubblicazione risulta anteriore alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito.

L'effettiva ammissibilità e la determinazione del valore dei contributi in natura sarà oggetto di accertamento in fase di controllo amministrativo e di controllo in loco sulla domanda di pagamento, da eseguirsi in conformità alle norme regolamentari ed alle disposizioni regionali in materia. In tale fase, il beneficiario dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti di pertinenza, effettività, congruità dei contributi in natura o dei lavori/spese in economia nonché il possesso della capacità di fornire in proprio i beni/servizi.

Modalità di rendicontazione delle spese in economia e dei contributi in natura

Per la rendicontazione dei **lavori/spese "in economia" e dei contributi in natura**, oltre a quello riportato nelle disposizioni generali relative alle misure non connesse alle superfici e agli animali versione 2014-2022, si specifica che:

- il beneficiario deve presentare una Relazione di rendicontazione redatta da un professionista abilitato, terzo rispetto al beneficiario;
- il tecnico incaricato dal beneficiario deve apporre, in calce alla relazione, una formale asseverazione della realtà delle opere, beni e servizi descritti nella relazione, della loro esecuzione a regola d'arte e della congruità dei costi rendicontati come contributi in natura o come lavori/spese "in economia".

Nel caso che venga richiesto il contributo in natura per servizi forniti dal beneficiario in qualità di tecnico, quest'ultimo, naturalmente, non potrà elaborare ed asseverare la "Relazione di rendicontazione", che dovrà essere prodotta da altro tecnico, terzo rispetto al beneficiario.

La relazione di rendicontazione dei lavori/ spese “in economia” e dei contributi in natura costituisce la base documentale per il controllo dell’ammissibilità della spesa e della ragionevolezza dei costi. Nel caso di costi sostenuti mediante pagamenti in denaro tutte le spese effettuate devono essere giustificate con l'acquisizione della documentazione inerente la manodopera utilizzata (tabelle orarie, buste paga, versamenti previdenziali, oneri sociali, ecc..) e con le fatture di acquisto dei materiali utilizzati.

OCM VITIVINICOLO

La fornitura di opere/beni e servizi è ammessa al sostegno del FEAGA secondo quanto disposto dall’art. 45 del Regolamento (UE) 1149/2016; la disciplina è contenuta nell’articolo 45,46 e 47 dello stesso regolamento.

Articolo 45 Contributi in natura per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde

- 1. I contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere ammissibili al sostegno di cui agli articoli 46 (RRV) 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che il programma di sostegno lo preveda.*
- 2. Ai fini del calcolo dell'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura:*
 - a) tali contributi in natura devono figurare nelle tabelle standard dei costi unitari calcolati in conformità dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 qualora uno Stato membro decida di avvalersi del sistema semplificato di rimborso dei costi; oppure*
 - b) il valore del lavoro prestato è stabilito tenendo conto del tempo dedicato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente nel caso in cui uno Stato membro opti per il pagamento del sostegno per le operazioni di ristrutturazione e di vendemmia verde sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.*
- 3. Se l'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura è calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), devono essere soddisfatti i seguenti criteri:*
 - a) il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*
 - b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;*
 - c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente. Il criterio di cui alla lettera a) del primo comma non si applica alle operazioni sostenute a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che hanno come unico costo il lavoro fornito come contributo in natura.*

Articolo 46 - Ammissibilità dei costi di personale

- 1. I costi di personale sostenuti dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 45 “Promozione” del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 51 “Innovazione nel settore vitivinicolo” del medesimo regolamento sono considerati ammissibili al sostegno se sono legati alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata, compresa la valutazione. Tali costi di personale comprendono, tra l'altro, i costi del personale appositamente assunto dal beneficiario nell'ambito dell'operazione di promozione o di innovazione e i costi corrispondenti al numero di ore di lavoro prestate per l'operazione di promozione o di innovazione dal personale permanente del beneficiario.*
- 2. Il beneficiario presenta i documenti giustificativi che precisano in dettaglio il lavoro effettivamente svolto in relazione all'operazione specifica o alle relative azioni, se del caso.*

3. *Per determinare i costi di personale relativi all'attuazione di un'operazione da parte del personale permanente del beneficiario, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore l'ultimo costo salariale annuo lordo documentato del personale impegnato nell'attuazione dell'operazione.*

Articolo 47 Ammissibilità delle spese amministrative

1. *Le spese amministrative sostenute dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 45 "Promozione" del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 51 "Innovazione nel settore vitivinicolo" del medesimo regolamento sono considerate ammissibili al sostegno se sono legate alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata o della relativa azione. Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i costi degli audit esterni sono considerati ammissibili al sostegno se tali audit sono effettuati da un organismo esterno indipendente e qualificato.*
2. *Le spese amministrative di cui al paragrafo 1 sono considerate ammissibili se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali di realizzazione dell'operazione.*
3. *Gli Stati membri possono decidere se le spese amministrative di cui al paragrafo 1 siano ammissibili sulla base di un importo forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari. In quest'ultimo caso, il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nello Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.*

Requisiti per la rendicontazione dei contributi in natura e dei lavori/spese in economia

Si rimanda a quanto sopra riportato per il PSR Sicilia 2014-2022 ad eccezione di quanto specificato in merito alla indicazione dell'importo dei lavori/spese in economia nella domanda di sostegno. Tale indicazione per l'OCM Vitivinicolo è riportata esclusivamente nella di pagamento saldo. Si rimanda, altresì, a quanto riportato nelle linee guida attuative del Reg. (UE) 1149/2016 e 1150/2016 della Commissione europea, nelle disposizioni operative e nei bandi riguardanti l'attuazione dell'OCM Vitivinicolo.

Modalità di rendicontazione delle spese in economia e dei contributi in natura

Si rimanda a quanto sopra riportato per il PSR Sicilia 2014-2022, oltre a quanto riportato nelle linee guida attuative del Reg. (UE) 1149/2016 e 1150/2016 della Commissione europea, nelle disposizioni operative e nei bandi riguardanti l'attuazione dell'OCM Vitivinicolo

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993